



A cura della
Segreteria Nazionale
UILCA

Newsletter Previdenza

Roma, Aprile 2017

LA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)



La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto, per i lavoratori iscritti alla previdenza complementare, che sono in prossimità della pensione di vecchiaia, la possibilità di fruire della “**rendita integrativa temporanea anticipata**” (cosiddetta RITA), disciplinandone i requisiti e le modalità di accesso.

Si tratta di una **misura sperimentale** che troverà applicazione dal **1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018**.

La finalità è quella di garantire, ai lavoratori iscritti ad una forma pensionistica complementare a contribuzione definita, una forma di flessibilità in uscita finanziata con il montante accumulato all'interno dei fondi pensione complementari. Tale previsione è applicabile sia ai lavoratori del **settore privato che per quello pubblico**. Sono, invece, espressamente **esclusi** gli aderenti ai fondi istituiti prima del 1993 in regime di **prestazione definita**, in quanto le anticipazioni delle prestazioni potrebbero, in questo caso, determinare effetti negativi sull'equi-

libro finanziario delle gestioni.

L'utilizzo di tale rendita potrà, però, essere richiesta solo da chi ha determinati requisiti. Infatti, oltre ad avere a disposizione un montante contributivo per la pensione integrativa, per poterla richiedere si dovranno rispettare gli stessi criteri richiesti dalla legge per l'accesso all'Ape volontaria.

E' importante segnalare gli **incentivi fiscali** a cui avranno diritto tutti coloro che faranno richiesta della RITA. La riforma delle pensioni ha infatti previsto per tale rendita, degli sgravi simili a quelli di cui si avrebbe diritto nel caso di erogazione di rendite derivanti dalla previdenza complementare.

Di seguito una scheda di sintesi riepilogativa delle caratteristiche, requisiti e modalità.

Cos'è la RITA?

La Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio 2017) ha introdotto la possibilità per i soggetti iscritti a forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita ed in possesso dei requisiti per accedere all'APE volontaria di ottenere una prestazione in forma di “rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA).

La RITA potrà riguardare l'intero montante accumulato ovvero parte di esso secondo la scelta dell'iscritto. Si tratta di una opzione sperimentale esercitabile dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018.

La durata dell'erogazione sarà analoga a quella astrattamente prevista per l'Ape, pertanto la durata massima sarà di 3 anni e 7 mesi mentre la minima sarà di 6 mesi.

Chi può usufruire della RITA?

La platea dei destinatari della RITA corrisponde a quella identificata dalla normativa ai fini dell'accesso all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontaria), ossia:

- avere almeno **63 anni** di età,
- possedere un'**anzianità contributiva** di almeno 20 anni,
- aver **cessato** qualsiasi rapporto di lavoro,
- essere ad almeno **3 anni e 7 mesi** dal pensionamento;
- avere diritto, al momento del pensionamento, ad un assegno superiore ad 1,4 volte quello minimo, ovvero **702,65 euro**.

Sono pertanto esclusi i liberi professionisti assicurati presso le casse professionali, mentre sono ricompresi tutti i lavoratori, sia dipendenti privati che pubblici, iscritti alle rispettive forme di previdenza complementare disciplinate dai decreti legislativi

vi 252/2005 e 124/93.

Come si richiede la RITA?

Per la richiesta della RITA è necessario che il fondo pensione verifichi la sussistenza dei seguenti requisiti:

- certificazione Inps di cui al comma 168 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2017;
- attestazione della cessazione del rapporto di lavoro.

Non si richiede l'attestazione dell'effettivo percepimento del prestito finanziario a garanzia pensionistica (APE volontaria), ma unicamente la certificazione Inps utile ad ottenere la suddetta APE volontaria.

La RITA quindi potrà essere richiesta congiuntamente all'APE volontaria o in via esclusiva.

Cosa deve fare il Fondo pensione se riceve una richiesta di RITA?

Lo smobilizzo delle somme utili all'erogazione delle somme non deve avvenire in un'unica soluzione: le somme che andranno erogate periodicamente verranno investite nel comparto più prudente (salvo diversa scelta dell'iscritto da esprimersi all'interno del modulo utile alla richiesta) e disinvestite di volta in volta in corrispondenza della erogazione della quota. In caso di decesso dell'iscritto prima della maturazione dei requisiti per la prestazione pensionistica le somme investite anche a titolo di RITA sono erogate secondo le regole del riscatto per premorienza.

I costi saranno addebitati in

occasione dell'erogazione di ogni singola rata e riportati nel documento informativo relativo alla RITA.

In caso di richiesta parziale di RITA rispetto alla posizione residua operano le regole ordinarie (contribuzione volontaria, riscatti, anticipazioni e prestazioni).

Quali sono gli adempimenti informativi a carico del Fondo pensione?

Il recepimento della RITA da parte del fondo pensione non necessita di modifiche statutarie o integrazioni della nota informativa, visto che si tratta, al momento, di una opzione sperimentale e dunque temporanea. Tuttavia occorre che il fondo predisponga un'apposita documentazione informativa nonché la modulistica utile a presentare la relativa richiesta.

Le informazioni relative alla RITA erogata andranno riportate in sede di comunicazione periodica annuale.

Come viene tassata la RITA?

Dal comma 189 della Legge di bilancio 2017 si evince che la base imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni fiscali vigenti per i periodi di maturazione della prestazione, è soggetta alla ritenuta a titolo di imposta dal **15%**. In caso di iscrizioni al fondo complementare risalenti a più di 15 anni addietro, l'aliquota va **ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo** (fino a una riduzione massima di 6 punti).

Il regime tributario applicato riguarda in ogni caso sia i dipendenti privati che i dipendenti pubblici.